



COMUNE DI SILANUS			
Anno 2020	Titolo VII	Classe 14	PARTENZA
Prot.n.	3581	Def	30/10/2020

COMUNE DI SILANUS

Provincia di Nuoro

Piazza Municipio 08017 SILANUS (NU) tel. 0785/840001 - fax 0785/84273 e.mail:affarigeneralisilanus@pec.it

BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INQUILINI “MOROSI INCOLPEVOLI”, DI CUI AL D.L. 102/2013, CONVERTITO NELLA L. 124/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In attuazione del Decreto Legge 31/08/2013 n. 102, art. 6 comma 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/10/2013 n. 124, del Decreto Interministeriale del 30.03.2016, della determinazione n. 1809 protocollo n. 28432 del 06/10/2020, concernenti il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli

AVVISA

che possono essere presentate le domande per l'assegnazione di **contributi a favore di inquilini destinatari di un atto di intimidazione di sfratto per “morosità incolpevole”**. Il presente bando è di tipo “aperto”, in qualsiasi momento dell'anno l'interessato può presentare la domanda, in analogia a quanto previsto dalle disposizioni regionali.

L'erogazione dei contributi agli aventi diritto è condizionata al trasferimento al Comune delle relative risorse da parte della Regione Autonoma della Sardegna. I contributi sono erogati fino ad esaurimento dei fondi.

Art. 1 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, destinatari di un atto di intimidazione di sfratto per morosità incolpevole.

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ’

Sono ammissibili le domande presentate dagli inquilini morosi incolpevoli:

- a) che si trovino nella condizione di morosità incolpevole ai sensi dei successivi articoli art. 3 e 4;
- b) che al momento di presentazione della domanda il richiedente:
 1. abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;

2. sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida o in alternativa
 - 2.a** - autocertificare di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e di non aver sufficienti liquidità per il pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori. In tal caso le mensilità riconoscibili sono quelle a partire da marzo 2020 e possono comprendere anche i mesi successivi a maggio 2020. Tale casistica non è applicabile agli inquilini morosi di alloggi residenziali pubblici ed è relativa ai soli fondi stanziati nell'annualità 2020.
3. sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (anche se tardivamente) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
4. abbia la cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE., ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.
- c. non sia titolare e nè ciascun componente del nucleo familiare, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- d. di aver stipulato l'accordo con il locatore, di cui all'art. 6;
- e. di non beneficiare (da attestare mediante autocertificazione), per le stesse mensilità, del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (anche se non include la quota relativa al canone di locazione);
- f. di non essere un inquilino di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Art. 3 - DEFINIZIONE DI MOROSITÀ INCOLPEVOLE

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, valutata come descritto all'art. 4. La causa della morosità incolpevole deve essere sopravvenuta e quindi successiva rispetto alla data di stipulazione del contratto di locazione.

La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare deve essere dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- il mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni o consistente riduzione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Art. 4 - MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLA PERDITA O DELLA CONSISTENTE RIDUZIONE DELLA CAPACITA' REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE

La “*consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare*” si verifica quando si registra una riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale e si valuta raffrontando il reddito attestato e riferito all’ultimo periodo reddituale, con il reddito attestato e riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa. Il reddito al quale riferirsi è il reddito I.S.E. indicato nell’attestazione I.S.E.E.

Nel caso in cui non sia possibile raffrontare il reddito I.S.E. per mancanza delle attestazioni I.S.E.E., le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati.

In assenza di una certificazione reddituale annuale, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente qualora il reddito imponibile indicato nell’ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all’evento che ha determinato la morosità.

Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente qualora il reddito imponibile autocertificato nel periodo che intercorre tra l’evento che ha determinato la morosità e la data di presentazione della domanda risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato nell’anno precedente comparato per il medesimo periodo di tempo.

La “*consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare*” di cui al comma 1 dell’art. 2 del DM 30/03/2016 può essere anche determinata dalla necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali dovute a malattia grave o infortunio di un componente del nucleo familiare. Le spese mediche e assistenziali possono essere autocertificate e possono essere relative anche alla annualità precedente. Esse devono incidere per almeno il 30% sull’ultimo reddito I.S.E. attestato.

Tutte le autocertificazioni prodotte saranno soggette a verifica secondo le modalità previste dal DPR del 28.12.2000 n. 445.

Art. 5 - CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Al richiedente è concesso un contributo fino a euro 12.000,00, secondo le seguenti destinazioni:

- a) fino a un massimo di 8.000,00 euro a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere (con riferimento alla data dell’atto di intimidazione di sfratto o nel casi di cui all’art. 2, lettera b) punto 2.a), con riferimento alla data dell’atto di presentazione della domanda al Comune) non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione da parte del proprietario del provvedimento di rilascio dell’immobile;
 - a1) fino a un massimo di 8.000,00 euro a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, con contestuale rinuncia all’esecuzione da parte del proprietario del provvedimento di rilascio dell’immobile;
- b) fino a un massimo di 6.000,00 euro, a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione

del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;

- c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00.

I contributi di cui alle lettere a) e a1) non sono cumulabili con i contributi della lettera b), c) e d).

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto che non può essere sottoscritto con il vecchio locatore o per lo stesso immobile.

L'ammontare della morosità deve essere indicata nell'accordo sottoscritto da entrambe le parti ai sensi del successivo art. 6 e comprende i canoni ed eventuali spese condominiali. L'importo riconoscibile può comprendere mensilità successive all'atto di intimidazione allo sfratto purchè riportate nello stesso accordo.

Art. 6 - ACCORDO FRA LE PARTI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Al fine di assicurare che i contributi erogati agli inquilini morosi incolpevoli perseguaono le finalità stabilite dalla normativa di riferimento i contributi verranno versati direttamente al locatore.

A tal fine, al momento della presentazione della domanda, deve sussistere un accordo fra locatore e locatario, nel quale:

- il locatario acconsente affinché il contributo venga corrisposto dal Comune direttamente al locatore, per tutte le fattispecie dalla lett. a) alla lett. d) dell'art. 5
- il locatore si impegna:
 - a) a rinunciare all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, nel caso della fattispecie della lettera a) dell'art. 5;
 - b) a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole, nel caso della fattispecie della lettera b) dell'art. 5.
- il nuovo locatore e il locatario si impegnano a stipulare un nuovo contratto di locazione nel caso delle lettere c) e d) dell'art. 5.

In assenza di detto accordo il Comune non può accogliere la domanda.

Il Comune prima dell'erogazione del contributo:

- verifica le finalità di cui all'art. 5, per cui il contributo è stato richiesto, siano ancora valide;
- rende edotto il locatore comunicandogli che è tenuto a restituire al Comune le somme ricevute a titolo di anticipazione, qualora in futuro vengano meno le finalità per le quali è stato riconosciuto il contributo. Esempio: qualora il locatore abbia ricevuto, sulla base dell'accordo con il locatario, il canone relativo a dodici mensilità per le finalità di cui alla lettera d) dell'art. 5 e il locatario abbandoni l'alloggio dopo soli quattro mesi, in questo caso il locatore dovrà restituire al Comune la somma relativa ai canoni di otto mensilità.

Art. 7 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Procedimento relativo all'assegnazione di contributi agli inquilini morosi.

Conformemente al quanto disciplinato dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) si comunicano le seguenti informazioni:

1. Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è il Comune di Silanus nella persona del Sindaco pro tempore.
2. Responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'avv. Danilo Vorticoso.
3. Finalità e base giuridica. I dati forniti saranno trattati per le finalità istituzionali relative al procedimento per l'assegnazione di contributi agli inquilini morosi e per i conseguenti adempimenti previsti per legge. Altre finalità di trattamento potrebbero essere ricondotte ad attività di rilevanza statistica.
4. Destinatari. Si informa che i dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia previsto obbligo di comunicazione per legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali, quali: personale dipendente del Comune, responsabile del procedimento o coinvolto per ragioni di controllo e/o ricerca statistica, personale regionale, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.
5. Trasferimento a paesi terzi. I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori dei territori UE.
6. Periodo di conservazione e criteri. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti sono conservati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione secondo le modalità previste dall'art. 5 GDPR 679/2016.
7. Diritti dell'interessato ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Il soggetto interessato in qualsiasi momento ha diritto:

- 1) di avere accesso ai propri dati personali e ottenere l'accesso alle informazioni previste dall'art. 15 del GDPR;
- 2) di ottenere la rettifica dei dati che lo riguardano ai sensi dell'art. 16 GDPR;
- 3) di opporsi al trattamento o ottenerne la limitazione ai sensi dell'art. 18 GDPR;
- 4) di ottenere notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento secondo l'art. 19 GDPR;
- 5) alla portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20 GDPR;
- 6) di opposizione ai sensi dell'art. 21 GDPR;
- 7) proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
- 8) di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la proliferazione, che produce effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona ai sensi dell'art. 22 GDPR;
- 9) Natura del conferimento. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati comporterebbe l'impossibilità della costituzione dei rapporti dell'interessato con l'Ente e la mancata erogazione dei servizi, ovvero il mancato espletamento di altri provvedimenti amministrativi di competenza del Comune, nonché conseguenze legate ai controlli della veridicità dei dati da parte delle autorità preposte.

Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel presente bando si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore e alle disposizioni impartite dal bando regionale approvato con determinazione n. 1809 protocollo n. 28432 del 06.10.2020 Servizio Edilizia Residenziale.

I fac simile di domanda sono a disposizione c/o l'Ufficio Protocollo e dalle ore 11,00 alle ore 13,00 - e nel sito ufficiale del Comune www.comune.silanus.nu.it

Il Responsabile del Servizio
A.S. Daniela Licheri



Al Comune di SILANUS
Piazza Municipio
08017 SILANUS – NU -

Domanda di partecipazione al Bando per assegnazione di contributi per “morosità incolpevole”

Il/La sottoscritto _____ nato a _____
(____) il ____/____/____, residente a Silanus in Via/Piazza _____
n° ____ C.F. _____ tel./cell _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R., 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art.76 per coloro che rilasciano dichiarazioni false e mendaci, sotto la sua personale responsabilità,

D I C H I A R A

di essere:

- cittadino italiano;
- cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- cittadino immigrato extra comunitario in possesso di un regolare titolo di Soggiorno;

- di non essere titolare, unitamente a tutti i componenti del nucleo fruitore del medesimo alloggio, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nella provincia di residenza, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;

- di essere titolare di Contratto di locazione regolarmente registrato di unità immobiliare ad uso abitativo sita nel Comune di Silanus (esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva, con residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;

- di essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole, con citazione in giudizio della convalida;

- che nel proprio nucleo familiare è presente n. ____ componenti ultrasettantenne; ovvero n. ____ componenti minori; ovvero n. ____ componenti con invalidità accertata pari o superiore al 74%; ovvero n. ____ componenti in carico ai Servizi Sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali per l'attuazione di un Progetto assistenziale individuale (1);

- che il provvedimento di sfratto è stato pronunciato a causa di un'inadempienza nei pagamenti, causata esclusivamente da una significativa riduzione del reddito, intervenuta dopo la stipula del contratto, per una delle seguenti motivazioni:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;

Altro (specificare) _____;

- di non aver richiesto per lo stesso periodo temporale contributi provenienti da altri programmi aventi le medesime finalità del presente bando ovvero di aver ricevuto i seguenti contributi _____

Dichiara, altresì che il proprio nucleo familiare è così composto:

COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	GRADO PARENTELA

DICHIARA INOLTRE

di aver preso visione e di accettare l'informativa sulla riservatezza dei dati personali di cui all'art. 7 del bando per l'assegnazione di contributi per "morosità incolpevole". Evidenzia che i dati personali ed eventualmente sensibili oggetto delle dichiarazioni contenute nella presente domanda vengono forniti al Comune al solo scopo di permettere l'espletamento della procedura in oggetto.

Silanus, _____

Firma _____

Documentazione Obbligatoria da allegare al Modulo di Domanda, a pena di esclusione:

1. copia di un documento di identità, in corso di validità, di chi sottoscrive la domanda;
2. fotocopia del Contratto di locazione in corso di validità;
3. atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida;
4. accordo fra locatore e locatario secondo quanto stabilito dall'art. 6 del bando;
5. copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
6. documentazione attestante la sussistenza di una delle motivazioni che hanno comportato la riduzione del reddito percepito dal nucleo familiare, fra quelle indicate nel bando e nelle relative disposizioni regionali;
7. copia attestazione ISEE del nucleo familiare rilasciata dall'INPS, in corso di validità, redatta ai sensi della normativa vigente;
8. documentazione attestante le condizioni relative alla presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di handicap o a cui è stato riconosciuto un grado di invalidità da parte delle competenti autorità sanitarie nella misura pari o superiore al 74% e documentate con copia del relativo verbale di invalidità;
9. autocertificazione di non essere beneficiario del reddito di cittadinanza per il periodo oggetto di richiesta.

Note:

(1) si specifica che il nucleo familiare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al momento dell'atto di intimidazione di sfratto per morosità.



REGISTRO GENERALE N. 543 del 28/10/2020

COMUNE DI SILANUS

Comune de Silanos

AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG.

DETERMINAZIONE N. 280 del 28/10/2020

PROPOSTA N. 543 del 15/10/2020

**OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 49/2 DEL 30.09.2020 - CONTRIBUTI PER
"MOROSITÀ INCOLPEVOLE" - APPROVAZIONE BANDO**

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Viste le deliberazioni della G.C. n. 106 del 30.12.2005 e n. 56 del 27.05.2009 relative all'istituzione delle posizioni organizzative;

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 20.05.2019 relativo al conferimento degli incarichi di posizione organizzativa;

Visto il Bilancio per l'anno in corso;

Visto il bando pubblico (aperto) predisposto dall'Ente relativo all'erogazione di contributi a favore di cittadini soggetti ad atto di sfratto per morosità incolpevole, approvato con propria determina n. 294 del 29.11.2019, stilato in base ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale n. 42-11 del 22/10/2019;

Vista la nota della R.A.S. n. 28669 del 07.10.2020 con cui invita i Comuni ad adeguare i propri bandi ai nuovi criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n. 49/2 del 30.09.2020 e approvati con determinazione SER n. 28432/1809 del 06.10.2020;

Ritenuto pertanto necessario apportare le modifiche e le integrazioni al bando approvato con determina n. 294 del 29.11.2019 e ritenuto di doverlo approvare;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per quanto detto in premessa:

Piazza Municipio, 1 - 08017 Silanus (NU) - Tel 0785840001/840042
protocollo.silanus@pec.comunas.it.



- di approvare il nuovo bando (aperto) relativo all'erogazione di contributi a favore di cittadini soggetti ad atto di sfratto per morosità incolpevole che si allega alla presente per costituirne parte integrante (Allegato "A");
- Di pubblicare il bando in oggetto sul sito istituzionale dell'Ente.

D.ssa B. Angela Motzo

Responsabile del Servizio

A.S. Daniela Licheri

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni.

, lì 28/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LICHERI DANIELA